



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Regione Basilicata

CONVENZIONE

TRA

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, C.F. 97113690586, (di seguito "AGENAS" o anche "Agenzia"), con sede in via Puglie, 23 – 00187 Roma, nella persona del Presidente Prof. Enrico Coscioni, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia medesima ed avente i poteri per il presente atto ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'AGENAS;

E

La Regione Basilicata, C.F. n. 80002950766, di seguito denominata Regione, in persona del Presidente della Giunta regionale o suo delegato Dirigente Generale del Dipartimento "Politiche della Persona", Dott. Ernesto ESPOSITO nato a Napoli, il 03/08/1962, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede della Giunta Regionale con sede legale in Potenza sita in Via Vincenzo Verrastro n. 9, ed avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto giusta DGR 29.12.2020, n. 992;

DI SEGUITO INDICATE COME "LE PARTI", LE QUALI SI IMPEGNANO, CON IL PRESENTE ATTO, A PORRE IN ESSERE UNA COLLABORAZIONE AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE ALL'AGENAS DI ATTIVITÀ OPERATIVE, PROCEDURALI E INFORMATICHE FINALIZZATE AL SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PROGRAMMA DI ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER ECM REGIONALI

PREMESSE

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 che, nell'istituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha attribuito alla stessa specifiche funzioni "*...di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria*";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni recante "*Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.*" (GU n. 96 del 27-4-1998);

VISTO l'articolo 2, comma 357 e segg., della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*" che ridenomina l'Agenzia in "*Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali*" e che ha disposto che il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto trasferisce alla medesima la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.106, recante "*Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183*" che ha disposto, agli articoli 17, 18 e 19 il riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 18 maggio 2018 con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato adeguato lo Statuto adottato con decreto del Ministro della salute del 4 aprile 2013;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 maggio 2018 con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato adeguato il Regolamento di amministrazione e del personale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali adottato con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2013;

VISTO il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2018, n. 135, con il quale viene data notizia della adozione del citato statuto e del citato regolamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 2, lett. n) dello Statuto dell'Agenzia dispone che la stessa ha tra le principali attività la *“gestione amministrativa del programma di formazione continua in medicina (ECM) e supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”*;

VISTO il DPCM del 28 ottobre 2020, con il quale il prof. Enrico Coscioni è stato nominato Presidente dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali;

VISTO l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 (Rep. Atti n. 14/CSR) nel quale sono stati definiti i principi regolanti *“La formazione continua nel settore salute”*;

CONSIDERATO che, con l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017, all'art. 42, comma 1, è stato convenuto quanto segue: *“Ai fini di una maggiore armonizzazione con il sistema di accreditamento nazionale dei provider e nel rispetto del principio dell'economicità della gestione, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare con l'Age.n.a.s. accordi per lo svolgimento delle attività operative, procedurali ed informatiche di accreditamento dei provider nelle aree di propria competenza”* e al comma 3, è previsto che *“Gli accordi di cui ai precedenti commi sono a titolo oneroso”*;

CONSIDERATO altresì che, con il richiamato Accordo del 2 febbraio 2017, all'art. 43 comma 3, è stato parimenti convenuto quanto segue: *“Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono con i propri provvedimenti alla determinazione dei contributi a carico dei provider regionali e provinciali, garantendo che l'entità di tali contributi sia tale da coprire gli oneri diretti e indiretti a carico delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per le attività di propria competenza”*;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 336 del 27.03.2013 con la quale è stato stabilito il contributo alle spese con riferimento alle procedure di accreditamento ed allo svolgimento delle attività di formazione continua nazionali.

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 26 marzo 2013 *“Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accredimento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi”*;

CONSIDERATO che l'obiettivo della Regione è promuovere e coordinare tutte le attività di formazione in ambito sanitario e di realizzare un'organizzazione capace di creare, acquisire e trasferire conoscenze, trasformare queste ultime in competenze nelle attività e nelle procedure idonee a migliorare la qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza del proprio sistema sanitario;

PRESO ATTO che la Regione ha come ulteriore obiettivo la definizione delle esigenze formative delle diverse figure professionali;

CONSIDERATO che la Commissione regionale della Regione Basilicata, istituita con delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 1012 del 27.07.2012, ha l'obiettivo di assicurare il supporto tecnico-scientifico;

CONSIDERATO che tra l'AGENAS e la Regione è stata stipulata una precedente Convenzione in data 13.12.2016 per lo svolgimento delle medesime attività oggetto del presente atto, e che la Regione deve dotarsi di un adeguato sistema informatico per la gestione delle procedure di accreditamento dei provider;

CONSIDERATO che per le richieste di accreditamento sul sistema regionale ECM e per le attività connesse i provider utilizzano la piattaforma informatica dedicata;

VISTA la Convenzione fra la Regione Basilicata e AGENAS del 13.12.2016, avente ad oggetto l'affidamento da parte della Regione all'Agenzia di compiti operativi, procedurali e informatici finalizzati al supporto per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei provider ECM regionali, ed in particolare l'art. 3 comma 4 in base al quale *“Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze, rinnovare la presente Convenzione, richiamando nelle premesse il presente atto ed i risultati con la stessa raggiunti”*;

VISTA la nota prot. 242690/13A2 del 22.12.2020 ed acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. 7741 del 22.12.2020 con la quale, ai sensi dei proficui risultati raggiunti sotto la vigenza della precedente Convenzione, *“è stato chiesto il rinnovo della convenzione al fine di continuare ad avvalersi del supporto giuridico, amministrativo ed informatico necessario al corretto funzionamento del sistema di accreditamento dei provider regionali”*;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 922 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato lo schema generale della presente convenzione tra Regione Basilicata ed AGENAS;

ATTESO che le attività oggetto della presente Convenzione sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale in vigore, dal richiamato Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 e dalle determinazioni adottate dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Articolo 1 (Premesse e allegati)

1. Le premesse e l'allegato del documento costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente richiamati.

Articolo 2 (Oggetto)

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento da parte della Regione all'Agenzia di attività tecnico-operative, procedurali e informatiche finalizzate al supporto per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei provider ECM regionali, in continuità con la Convenzione del 13.12.2016;
2. In particolare, le attività oggetto della presente Convenzione sono quelle dettagliate nel successivo articolo 4, nel Piano Operativo, nonché negli eventuali accordi integrativi previsti dall'articolo 11 della presente Convenzione.

Articolo 3 (Durata, proroga e rinnovo)

1. La presente Convenzione si intende perfezionata con la trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

2. La durata è pari a ventiquattro (24) mesi a decorrere dalla data di perfezionamento della stipula della presente Convenzione.
3. Entro detto termine di efficacia, le Parti dovranno garantire le attività previste dal successivo articolo 4 e nel Piano Operativo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
4. La presente Convenzione può essere prorogata per un periodo non superiore a dodici (12) mesi, con formale e motivata richiesta, da inviare almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale del termine fissato. La richiesta di proroga deve contenere l'indicazione delle specifiche ragioni alla base della stessa e deve essere espressamente concordata mediante lo scambio di note formali tra le parti. Nel caso di proroga concordata, i rapporti tra le parti continuano a essere regolati dalla presente Convenzione, anche per ciò che riguarda il corrispettivo previsto dal successivo art. 9.
5. Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze, rinnovare la presente Convenzione, richiamando nelle premesse la Convenzione ed i risultati con la stessa raggiunti.

Articolo 4 (Attività)

1. Le attività, svolte in coerenza con quanto previsto dal precedente articolo 2, hanno ad oggetto l'attuazione di un sistema amministrativo e informatico finalizzato alla gestione dell'accreditamento dei provider ECM regionali, dei loro eventi formativi e di tutte le attività connesse.
2. Il sistema informatico per la gestione dell'accreditamento dei provider ECM regionali è un'applicazione web presente nel sito istituzionale dell'AGENAS grazie alla quale sarà possibile gestire tutte le procedure necessarie per ottenere l'accreditamento come provider ECM, per richiedere l'accreditamento di un evento ECM, per gestire gli eventi già inseriti, per registrare i pagamenti e per inserire i rapporti sulla partecipazione.
3. L'AGENAS e la Regione si impegnano a definire, aggiornare e adeguare l'applicazione web alla luce della procedura regionale di accreditamento dei provider. A tal fine le Parti possono personalizzare il sistema informatico e le procedure finalizzate all'accreditamento, adattando l'uno e le altre alle specifiche esigenze della Regione, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e dalle decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua.
4. L'AGENAS si impegna a effettuare le attività operative, procedurali e informatiche di supporto all'attività istruttoria, per lo svolgimento del procedimento amministrativo finalizzato all'accreditamento, nonché la successiva attività di monitoraggio e gestione dei provider accreditati e delle attività formative da questi erogate. Tali adempimenti non comprendono la valutazione dei requisiti tecnico-scientifici necessari ai fini dell'accreditamento, per i quali si rinvia al successivo comma 5.
5. La Regione si impegna, con il supporto del personale competente dell'AGENAS, a utilizzare il proprio organismo (Referee della Commissione regionale ECM) per la valutazione degli aspetti scientifici della struttura dell'aspirante provider regionale ECM e delle attività formative erogate.
6. Le attività oggetto della presente Convenzione sono specificamente dettagliate nel Piano operativo, allegato sub 1 alla presente Convenzione, al quale si rinvia per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo.

Articolo 5 (Modalità di realizzazione)

1. Le Parti sono direttamente responsabili, ognuna per quanto di propria competenza, della esatta realizzazione delle attività, in conformità con quanto previsto dal presente accordo.

2. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto della presente Convenzione e del Piano Operativo, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nel richiamato Piano, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le Parti in merito alle modalità e ai termini di esecuzione delle prestazioni.
3. Le Parti si obbligano a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale, nonché a darsi reciproca ed immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sulla corretta esecuzione della Convenzione.
4. La Regione si impegna a collaborare con l'AGENAS mettendo a disposizione ogni documentazione ed informazione necessaria, nonché i beni strumentali e logistici, preventivamente concordati, ritenuti idonei alla migliore esecuzione del presente accordo.
5. La Regione, nello svolgimento delle attività della presente Convenzione, si avvale di professionisti in possesso di adeguate capacità e competenze, al fine di consentire l'implementazione e l'attuazione di proposte, procedure e modelli organizzativi individuati ed indicati dall'AGENAS.

Articolo 6 (Referenti per le attività)

1. La Regione Basilicata individua il Dirigente Generale del Dipartimento competente quale proprio referente per l'attuazione della presente Convenzione, il Dirigente dell'Ufficio competente quale referente amministrativo regionale.
2. L'AGENAS individua il Dirigente che si occupa di supporto al programma nazionale ECM quale referente per l'attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione, che opera con la collaborazione del Dirigente dell'Ufficio ICT, gestione dei servizi tecnici e della logistica quale referente tecnico informatico.

Articolo 7 (Comitato Paritetico di Valutazione)

1. Per la valutazione, la verifica e il riscontro delle attività che devono essere svolte sulla base della presente Convenzione può essere istituito un Comitato Paritetico di Valutazione, mediante lo scambio di note formali tra le parti.
2. Il Comitato Paritetico di Valutazione è composto da cinque componenti, così nominati:
 - a. Il Dirigente che si occupa del settore supporto al programma nazionale ECM o un suo delegato;
 - b. Il referente regionale per l'attuazione della presente Convenzione e il referente amministrativo regionale previsti dal primo comma del precedente articolo o un loro delegato;
 - c. il Dirigente dell'ufficio ICT, gestione dei servizi tecnici e della logistica o un suo delegato;
 - d. un componente da designare di comune accordo da entrambe le Parti con successivo scambio di note formali tra le stesse;
3. Il Comitato Paritetico di Valutazione si riunisce su iniziativa di una delle parti ed in ogni altro caso qualora sia necessario a fronte di motivate esigenze. Il comitato decide a maggioranza dei componenti;
4. Il Comitato ha sede presso l'AGENAS.

Articolo 8 (Esecuzione e realizzazione delle attività di ricerca/programmi/progetti e accordi di collaborazione)

1. L'Agenzia, per l'esecuzione e la realizzazione delle specifiche attività ad essa affidate con la presente Convenzione, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti a legislazione vigente e

dall'articolo 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e dall'art. 9 del Regolamento AGENAS, può avvalersi, oltre che del personale interno, di collaboratori, nonché di esperti esterni, in possesso di adeguata preparazione ed esperienza, individuati a seguito di procedura selettiva.

2. Nelle ipotesi sopra previste, l'AGENAS si farà carico di valutare e selezionare i collaboratori e gli esperti esterni nel rispetto delle procedure di cui al combinato disposto dell'art. 9 del proprio Regolamento di amministrazione e del personale, nonché del "*Regolamento per il funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento del nuovo albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori di AGENAS e per la disciplina delle procedure di conferimento degli incarichi*", approvato con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 11 del 19 marzo 2018, e delle norme vigenti in materia, al fine di garantire la massima trasparenza ed efficienza nella esecuzione delle attività di cui al presente articolo.
3. Le Parti si impegnano ad utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile ai fini degli obiettivi del presente accordo, strumenti telematici di lavoro.

Articolo 9 (Corrispettivo)

1. Il corrispettivo spettante ad AGENAS per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 4 è costituito dal 60% dei contributi alle spese versati dai provider regionali di cui al seguente art. 10 della presente Convenzione.
2. Il corrispettivo di cui al comma 1 non comprende eventuali oneri derivanti da attività aggiuntive e/o da rimborsi spese che l'AGENAS potrebbe essere chiamata a sostenere in virtù delle attività di cui all'articolo 4 della presente Convenzione.
3. La quantificazione di eventuali ed ulteriori oneri sostenuti da AGENAS, derivanti dall'attuazione della presente Convenzione, sarà oggetto di atto separato da approvare con successivo scambio di note formali tra le Parti.

Articolo 10 (Contributi alle spese)

1. La Regione determina con proprio atto il contributo annuale alle spese ed i contributi per gli eventi formativi a carico dei soggetti che si accreditano presso il Sistema di formazione continua regionale. Nella determinazione del contributo vengono stabiliti entità, modalità e termini dello stesso, garantendo, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e compatibilmente con le specifiche esigenze organizzative, territoriali, statutarie e finanziarie, che l'entità del medesimo sia tale da coprire gli oneri diretti e indiretti a carico delle parti per le attività di propria competenza e per gli organismi di governo del sistema.
2. I suddetti contributi saranno versati dal provider nella misura del 60% in favore dell'AGENAS e del 40% in favore della Regione, attraverso due distinti versamenti. La decorrenza di tale modalità contributiva sarà concordata con successivo scambio di note formali tra le parti.
3. Le Parti concordemente stabiliscono che, alla luce del fatto che le attività di supporto da parte di AGENAS sono proseguite senza soluzione di continuità, i contributi alle spese da parte dei provider regionali dalla data del 13.12.2020, data di scadenza della precedente Convenzione, fino alla data del 30 giugno 2020 sono disciplinati secondo quanto previsto dalla Convenzione precedentemente sottoscritta in data 13.12.2016.
4. La Regione si assume la responsabilità di comunicare ai provider regionali – con ogni strumento ritenuto efficace e idoneo per le finalità che qui si intendono perseguire – le modalità di versamento dei contributi alle spese di cui al comma 2 del presente articolo, affinché i provider siano nelle condizioni di effettuare correttamente e tempestivamente i versamenti. In ogni caso, è fatto obbligo alla Regione adoperarsi affinché i rispettivi provider regionali effettuino i due versamenti. Qualora il provider, errando, non effettuasse il pagamento dei contributi separatamente, determinando l'impossibilità di risalire agli estremi identificativi dei versamenti effettuati dai provider ed al loro collegamento con la regione di appartenenza, l'AGENAS è sollevata da qualsivoglia responsabilità per l'impossibilità di procedere

all'imputazione delle somme e per il conseguente mancato rimborso delle stesse alla Regione. In tal caso, è onere della Regione procedere all'accertamento delle suddette somme e fornire all'AGENAS la documentazione necessaria per addivenire all'esatta quantificazione dell'importo spettante.

Articolo 11 (Integrazioni)

1. Le Parti convengono che, ove se ne ravvisi l'opportunità, potranno essere stipulati accordi integrativi alla presente Convenzione. Ai fini della validità di tali accordi è richiesta la forma scritta.
2. Gli accordi integrativi non possono prevedere disposizioni in contrasto con la presente Convenzione e devono essere coerenti rispetto all'impianto complessivo previsto dal Piano Operativo allegato al presente accordo.

Articolo 12 (Modifiche)

1. Le Parti convengono che, in caso di intervenute oggettive necessità, potranno essere apportate delle modifiche alla presente Convenzione e/o ai relativi allegati, previa verifica della fattibilità tecnico-economica. Le modifiche dovranno, altresì, essere coerenti rispetto all'impianto complessivo previsto dal Piano operativo allegato al presente accordo, la cui durata deve comunque essere ricompresa entro l'arco temporale di efficacia della presente Convenzione, salvo quanto previsto all'art. 3.
2. Le variazioni dovranno essere sottoposte all'analisi del Comitato Paritetico di Valutazione tramite nota motivata e approvate dal Comitato stesso.

Articolo 13 (Risoluzione e recesso)

1. Le Parti possono chiedere, con nota formale, la risoluzione del presente accordo nel caso di inadempimento, di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità, salvo in ogni caso richiedere il risarcimento del danno.
2. Le Parti possono recedere dal presente accordo, con nota formale da inviare almeno trenta (30) giorni prima, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate dall'altra parte.
3. La risoluzione o il recesso di cui ai precedenti punti, non comportano alcuna penale a carico delle Parti.
4. In caso di risoluzione anticipata o recesso, il contributo previsto viene proporzionalmente ridotto in ragione della effettiva durata del rapporto, delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti, così come relazionati e rendicontati dall'AGENAS.

Articolo 14 (Riservatezza, titolarità dei dati)

1. Ai fini della protezione dei dati personali, trova applicazione la normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (RGPD), al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
2. L'AGENAS e la Regione hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione ad essa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della stessa. I dati potranno essere diffusi per fini istituzionali solo in forma anonima o aggregata.
3. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente o

indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. A tal fine, le parti provvedono a far sottoscrivere ai predetti soggetti un modulo per la riservatezza e la dichiarazione sul conflitto di interessi.

4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
5. Il trattamento di dati personali ad opera delle parti per il perseguimento delle finalità del presente protocollo è effettuato ai sensi della normativa vigente in materia.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento di dati personali è effettuato per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento ai sensi del GDPR. Le parti dichiarano di aver adottato le misure di sicurezza tecniche ed organizzative previste dalla normativa vigente in materia e, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (EU-RGPD), di aver provveduto a nominare un responsabile per la protezione dei dati:
 - per l'AGENAS responsabileprotezionedati@agenas.it ;
 - per la Regione Basilicata rp@regione.basilicata.it;
7. I titolari del trattamento dei dati personali sono l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS in persona del legale rappresentante, e la Regione Basilicata, ciascuna per le parti di propria competenza.
8. La Regione dà atto che il software realizzato dell'AGENAS nell'ambito della presente Convenzione è di proprietà della medesima Agenzia e tutelato dalla normativa sulla protezione delle opere di ingegno.
9. I dati personali e i dati relativi alle attività di accreditamento dei provider, di accreditamento eventi e relativi alla partecipazione agli eventi formativi sono di proprietà della Regione.

Articolo 15 (Comitato di composizione)

1. Per ogni eventuale difficoltà interpretativa, applicativa o esecutiva della presente Convenzione è istituito, su iniziativa di una delle parti, un comitato di composizione composto da tre membri, di cui uno designato dall'AGENAS, uno dalla Regione e il terzo, con funzioni di presidente, designato da entrambi.
2. I nominativi sono individuati con atti successivi dai predetti soggetti.

Articolo 16 (Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, salvo l'impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

Articolo 17 (Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
 - per l'AGENAS basilicata@pec.agenas.it;
 - per la Regione ufficio.personale.ssr@cert.regione.basilicata.it;

Articolo 18 (Imposta di bollo)

1. L'imposta di bollo, ai sensi art. 3, lett. a), D.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, è assolta da AGENAS mediante contrassegno rilasciato dall'intermediario dell'Agenzia delle Entrate.

2. Nel presente atto, al fine di comprovare l'assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'Agenzia, si indicano i codici numerici di 14 cifre dei contrassegni utilizzati: 1191374811442-1191374811431-1191374811420- 1191374811419-1191374811408.

Articolo 19 (Disposizioni finali)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è il risultato di una negoziazione e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola e che in considerazione di ciò non trovano applicazione le disposizioni contenute agli artt. 1341 e 1342 c.c.
2. Il presente atto dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo in caso d'uso e le spese saranno a carico della parte utilizzatrice.

Per la Regione Basilicata

Agenzia Nazionale per i Servizi

Dipartimento Politiche della Persona

Sanitari Regionali

Il Dirigente Generale

Il Presidente

Dott. Ernesto Esposito

Prof. Enrico Coscioni

..... Firmato
digitalmente da

..... Firmato digitalmente da:
ENRICO COSCIONI

Data

..... Firmato il 26/04/2021 09:41.....

**ERNESTO
ESPOSITO**

..... Seriale Certificato: 446231

Valido dal 25/11/2020 al 25/11/2023

*Firma app... digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2003, n.82.

CN = ERNESTO
ESPOSITO
C = IT

Piano Operativo

Le attività nell'ambito della Convenzione, di cui il Piano Operativo costituisce parte integrante, si riferiscono all'attuazione dei programmi informatici, gestionali e amministrativi necessari alla realizzazione del sistema di formazione continua della Regione Basilicata

Tali attività saranno effettuate avvalendosi delle esperienze tecniche e gestionali già utilizzate per il programma Nazionale. A tal fine si renderà necessario effettuare una personalizzazione degli applicativi già esistenti, sia in termini di processi sia in termini di *lay-out*.

Le differenze potrebbero sostanzialmente riguardare i seguenti aspetti:

- diverso organismo che effettua l'accreditamento;
- difformità nei tempi di presentazione della richiesta;
- calcolo del contributo dovuto per ciascun evento/PFA alla Regione Basilicata dissimile da quello Nazionale.

Sarà inoltre necessario una modifica dell'aspetto grafico delle pagine per adattare alla realtà della Regione.

Ciò premesso, le attività da svolgere per la gestione del sistema di accreditamento dei provider (provvisorio – standard – rinnovo standard) si possono schematizzare come segue:

1. studio e condivisione dei requisiti;
2. personalizzazione del sistema ECM nazionale per la Regione Basilicata;
3. realizzazione della struttura dati specifica della Regione (*solo per nuove convenzioni*);
4. adeguamento del processo di valutazione e accreditamento al processo della Regione;
5. organizzazione del sistema di Help desk;
6. realizzazione del sistema di comunicazione tra l'AGENAS e la Regione Basilicata;
7. monitoraggio e analisi dei dati;
8. integrazione della piattaforma ECM con il sistema regionale di gestione della formazione. I meccanismi e le modalità di integrazione tra i due sistemi saranno definiti durante l'arco temporale di validità della presente Convenzione;
9. l'AGENAS riceverà i requisiti tecnici operativi della Regione al fine di personalizzare la piattaforma informatica alla stessa dedicato (*oppure, se nuova convenzione: riceverà i requisiti tecnici operativi della Regione al fine di personalizzare la piattaforma informatica alla stessa dedicato e comunicherà l'avvio delle attività*)
10. Predisposizione delle procedure amministrative concordate finalizzate all'accreditamento standard e/o rinnovo standard dei provider regionali. Resta inteso che l'Agenzia istruirà le

pratiche sotto l'aspetto giuridico-formale utilizzando il sistema informatico AGENAS mentre la Regione avrà il compito di organizzare le visite in loco sostenendone i relativi costi.

11. Regolamentazione del flusso documentale:

- preparazione e invio degli atti endoprocedimentali su eventuale delega o a carico della Regione;
- preparazione dei provvedimenti in bozza a carico dell'Agenas;
- invio dei provvedimenti a carico della Regione tramite PEC;
- comunicazione di avvenuto invio degli atti, con relativi allegati, per poter inserire a sistema le attività da documentare.

12. La Regione si impegna a trasmettere a questa Agenzia ogni atto necessario garantire l'operatività del sistema di accreditamento dei provider ECM;

L'iter di accreditamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni) ha una durata di novanta giorni, ferma restando la possibilità di sospensione e di interruzione prevista dalla citata normativa.



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

03 maggio 2021

File : C:/Users/donato.pisani/Desktop/Convenzione Agenas.pdf

Esito Verifica : Firma PDF OK Data di verifica: 03/05/2021 09.32.58 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : ENRICO COSCIONI
Ente Certificatore : TI Trust Technologies CA
Cod. Fiscale : TINIT-CSCNRC61M11G230X
Stato : IT
Organizzazione : AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Cod. Ident. : 1372174
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal : 25/11/2020 15.13.17 (UTC Time)
Validità Cert fino al : 25/11/2023 15.13.17 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Limite D'uso : The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data e Ora Firma : 26/04/2021 07.41.34 (UTC Time)

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : ERNESTO ESPOSITO
Ente Certificatore : ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Cod. Fiscale : TINIT-SPSRST62M03F839V
Stato : IT
Cod. Ident. : WSREF-21904945150201
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal : 08/08/2019 11.33.46 (UTC Time)
Validità Cert fino al : 08/08/2025 11.33.46 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 03/05/2021 07.01.34 (UTC Time)

Colacchio Carmine Pio

Da: Pisani Donato
Inviato: lunedì 3 maggio 2021 11:39
A: Colacchio Carmine Pio
Oggetto: verifica conv. Agenas
Allegati: VERIFICA CONV. Agenas.pdf

Rep. 697 del 03/05/2021